



**DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE Ordine extra MEPA ex art. 36, comma 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A 40.000 €**

**DETERMINAZIONE N. 98 DEL 04/04/2022 B. O. 101**

**OGGETTO:** Affidamento dell'appalto concernente **la fornitura** di un power pack power supply per il Termociclatore T100, con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante ordine diretto extra mepa

**Codice C.I.G.:** Z3B35DD246

**Codice C.U.P.:** non presente

**UPB:** DIMO.ContribAppar.Desaphy

**Impegno di spesa:** n. 4.867 del 04/04/2022

IL DIRETTORE

- il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana è sede di una Unità di Ricerca coordinata dal Prof. Jean-François DESAPHY, che si occupa di studiare la relazione tra genotipo, fenotipo e farmacologia nelle canalopatie genetiche, con l'obiettivo finale di definire terapie personalizzate sulla base delle mutazioni geniche nell'ambito della medicina di precisione;
- Il Prof. Jean-François DESAPHY è risultato assegnatario di un contributo straordinario autorizzato dalla Commissione Consiliare in data 14/12/2022, ai sensi del nuovo “Regolamento sulle modalità di utilizzo del fondo destinato all'acquisto e/o la manutenzione straordinaria di attrezzature per la ricerca scientifica” approvato dal C.d.A. del 29/07/2021. La richiesta era stata accolta favorevolmente dal CdD in data 27/10/2021;
- il Prof. Jean-François DESAPHY, con nota del giorno 01/04/2022 ha formalizzato, al Direttore del Dipartimento, richiesta di approvvigionamento, tra le altre, della seguente fornitura: n.1 power pack power supply, che serve per apparecchiatura scientifica già acquistata dalla Ditta **BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.**, con trattativa diretta n. **2036727**, tale strumentazione necessita per il buon funzionamento e compatibilità del menzionato power pac, il quale è comprensivo di trasporto e installazione;
- Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'oggetto dell'appalto per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. ... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;
- Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due

*più operatori economici.....”;*

- Dato atto altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente *tout court* l’utilizzo del criterio del minor prezzo “ *per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro*”;
- Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1000,00 euro, sino al sotto soglia;
- Dato atto che la fornitura non risulta reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Preso atto della nota del giorno 01/04/2022 inviata dal Prof. Jean-François DESAPHY con cui il medesimo comunica la necessità di acquisire necessariamente i prodotti indicati, commercializzati dalla ditta **BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.**;
- Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- Ritenuto di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il **bene** proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione;
- Constatato che il prezzo praticato è di 380,00 euro;
- Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- Considerato che:
  - l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire il regolare funzionamento del Termociclature in uso nel laboratorio del Prof. Jean Francois Desaphy;
  - l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di power pac basic;
  - la forma contrattuale si identifica con l’invio del buono d’ordine; n. **101/2022**
  - il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
  - Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
  - Visti:
    - l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro;
    - l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
    - l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
    - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;

#### DETERMINA

- 1) di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 380,00 oltre I.V.A. a favore della ditta **BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.**;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 463,60 IVA compresa, al cap. 402030101 – Macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche, del budget di Dipartimento per l’e.f. 2022, UPB: DIMO.ContribAppar.Desaphy; impegno di spesa n 4.867 del 04/04/2022;
- 3) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari **a zero**;
- 5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al Portale Web <http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio> ed, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
- 6) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Bari, 04/04/2022

IL DIRETTORE  
Prof. Piero Portincasa